



**PROTOCOLLO PER LA FORNITURA DI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI APE SOCIALE E DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI PRECOCI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA**

Tra

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito Ministero), con sede legale in Roma, codice fiscale 80237250586 rappresentato dal Segretario Generale dott. Paolo Onelli

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS), con sede in Roma, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL), con sede legale in Roma, codice fiscale 01165400589 rappresentato dal Presidente prof. Massimo De Felice

e

l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (di seguito ANPAL), con sede legale in Roma, codice fiscale 97889240582, rappresentato dal Presidente prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

e

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL), con sede legale in Roma, codice fiscale 97900660586 rappresentato dal Direttore dott. Paolo Pennesi

VISTI

- l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui commi 185 e 186 della citata legge 11 dicembre 2016, n.232, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto;



- l'articolo 1, comma 181, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si stabiliscono: l'importo mensile, il tetto massimo, la cadenza della corresponsione ed il numero dell'indennità mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;
- l'articolo 1, comma 182, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono indicati i trattamenti e gli indennizzi incompatibili con l'indennità di cui al comma 179;
- l'articolo 1, comma 183, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabilite le ipotesi di decadenza dal diritto all'indennità di cui al comma 179;
- l'articolo 1, comma 184, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale si stabilisce che i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e sulla base della disciplina vigente, in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
- l'articolo 1, comma 185, della legge 11 dicembre 2016, n.232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dell'entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n.232, avuto particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento: all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,n.241; alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dell'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186; alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;
- l'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179 e viene stabilito che, qualora, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziare, la decorrenza delle indennità è differita, con



criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il presente decreto e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;

- il DPCM 23 maggio 2017, n. 88, recante l'attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 184, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, in materia di APE Sociale, con particolare riferimento agli articoli 5 e 10;

- l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016 è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma;

- l'articolo 1, comma 199, che in particolare attiene:

- a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);

- b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione a presentare a tali fini;

- c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- d) alle comunicazioni che l'ente erogatore del trattamento pensionistico fornisce al richiedente in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

- e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

- f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

- g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;

- h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;

- l'articolo 1, comma 203 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stabilito che il beneficio è riconosciuto nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570



milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ed è prevista una clausola di salvaguardia volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, stabilendo il differimento della decorrenza dei trattamenti qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione;

- l'articolo 53, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa, quando, nei sei anni precedenti il momento di decorrenza del beneficio pensionistico di cui al comma 199 della suddetta legge, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
- l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa, quando, nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
- il DPCM 23 maggio 2017, n. 87, recante l'attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per lavoratori che si trovino in particolari condizioni ("precoci");
- l'articolo 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", prevede che: *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1  
Oggetto e finalità



Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità di fornitura dei dati e delle informazioni necessarie per la definizione delle domande di APE Sociale e di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia riportata in premessa ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dagli standard di sicurezza informatica.

Sono definite, in particolare, le modalità di collaborazione delle Parti per l'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'Ape Sociale ed al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, che è svolta dall'INPS attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, ivi comprese le modalità residuali attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del datore di lavoro avvalendosi dell'INL.

## Articolo 2 Dati oggetto della fornitura

La fornitura dei dati riguarderà le informazioni inserite nell'allegato 1, da parte di ciascuno dei soggetti firmatari indicati nell'allegato medesimo, limitatamente a dati necessari per ciascuna istruttoria, secondo la selezione individuale effettuata dall'INPS sulla base della domanda dell'interessato.

La fornitura dei dati dovrà avvenire nel rispetto delle normative e dei regolamenti in materia di tutela della privacy, mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza e la previsione di idonei criteri di gestione nella fase di acquisizione e trattamento.

## Articolo 3 Modalità di fornitura dei dati

I pacchetti informativi individuali verranno scambiati tramite web-service asincrono (allegato 2), sulla base dei tempi e dei tracciati record definiti negli appositi file WSDL (Web Services Description Language) che saranno successivamente scambiati tra le Parti.

## Articolo 4 Iter procedimentale accertativo del requisito

Ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. d) del DPCM attuativo n.88/2017, e per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del DPCM attuativo n.87/2017, il procedimento attuativo di cui all'articolo 10 del DPCM 88/2017 e il procedimento attuativo di cui all'articolo 10 del DPCM 87/2017 è svolto dagli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il seguente iter.



L'INPS, acquisita la domanda presentata in via telematica da parte dell'istante, completa di allegati, procede ad attivare l'istruttoria trasmettendo gli atti ai firmatari del presente Protocollo e con le modalità di cui all'articolo 3.

Le Parti, ognuno per quanto di competenza, procederanno alla verifica dei requisiti relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 1 lett. d), del DPCM 88 dell'articolo 3 comma 1 lett. d) del DPCM 87, dando riscontro a tutte le altre parti firmatarie.

In particolare, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL, per la parte di propria competenza, procedono a verificare, avvalendosi delle informazioni presenti negli archivi, i dati relativi al CCNL applicato ed al livello di inquadramento attribuito, secondo le specifiche delle lettere da a) ad m) dell'allegato A del DPCM 88/2017 e dell'allegato A del DPCM 87/2017 ed ai codici di riferimento ISTAT indicati nell'allegato 1.

L'INAIL procederà alle verifiche, con riferimento alle attività di cui al citato allegato A, lettere da a) ad e), g), e da i) ad m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

L'INL procederà, infine, nei casi e con le modalità previste dall'art. 5, alle verifiche ispettive di propria competenza.

#### Articolo 5 Definizione dell'istruttoria

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANPAL e l'INAIL, ricevuti dall'INPS i dati di cui all' allegato tecnico 1, forniscono riscontro entro 5 giorni solari, indicando che:

- a) il dato dichiarato è conforme alle informazioni presenti negli archivi;
- b) il dato dichiarato non è conforme alle informazioni presenti negli archivi;
- c) il dato dichiarato non è verificabile poiché non presente negli archivi.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), l'INPS completa l'istruttoria della domanda sulla base dei dati in proprio possesso.

Nel caso di cui al punto c) l'INL valuta l'opportunità di attivarsi per la verifica della sussistenza dei requisiti, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- qualora pervengano domande da parte di almeno cinque lavoratori appartenenti alla medesima impresa;
- qualora l'istante dichiari di aver lavorato presso tre o più datori di lavoro nel periodo di tempo rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione;
- qualora l'istante dichiari di aver lavorato presso un'impresa che risulti cessata;
- in presenza di particolari indizi di comportamento elusivo individuati dallo stesso Ispettorato o dall'INPS.

Nel caso di cui al punto c) l'INPS completa l'istruttoria della domanda sulla base dei dati risultanti dalle autocertificazioni prodotte dagli interessati e dai documenti in proprio possesso, attendendo l'esito delle



eventuali verifiche ispettive per un termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, riducibile in base al termine di scadenza per la predisposizione delle graduatorie di cui al DPCM 88/2017 e al DPCM 87/2017.

L'INL fornisce riscontro all'INPS, qualora sia stato avviato o completato un accertamento, anche dopo il completamento dell'istruttoria della domanda da parte dell'INPS.

#### Articolo 6 Modelli di presentazione della domanda e di dichiarazione del datore di lavoro

Le Parti concordano in merito al contenuto dei modelli allegati ed in particolare:

- attestazione datore di lavoro privato e P.A. (allegato 2);
- attestazione datore di lavoro domestico (allegato 3).

Le verifiche sulle citate dichiarazioni, rese dai soggetti interessati all'accesso alla prestazione in parola, saranno effettuate secondo l'iter accertativo di cui al precedente art. 4, con riferimento alle attività descritte nell'allegato A al DPCM 88/2017 e nell'allegato A al DPCM 87/2017.

#### Articolo 7 Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel Protocollo, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento negoziale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati, nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nel Protocollo.

L' INPS nomina un Supervisore, che dovrà monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento delle Parti per l'attuazione del Protocollo saranno oggetto di apposite comunicazioni PEC tra le stesse.

#### Articolo 8 Allegati al Protocollo

Allegato 1- Dati oggetto della fornitura e standard tecnici per la loro comunicazione

Allegato 2 - attestazione datore di lavoro privato e P.A.



### Allegato 3 - attestazione datore di lavoro domestico

#### Articolo 9 Misure di sicurezza

L'INPS si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nel presente Protocollo, volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto del Protocollo.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono concordare, per il tramite dei Responsabili del Protocollo, modalità alternative di accesso ai dati.

#### Articolo 10 Trattamento dei dati

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione del presente Protocollo devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi del presente Protocollo saranno trattati, esclusivamente per le finalità previste nelle premesse, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'INPS assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le Parti garantiscono (altresì), che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.





## Articolo 11 Oneri

Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico della Parte che le ha sostenute, fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del decreto legislativo 82/2005.

## Articolo 12 Durata del Protocollo

Il presente Protocollo avrà durata complessiva di 5 anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo su espressa volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto entro 3 mesi dalla data di scadenza.

**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

Il Segretario Generale  
*dott. Paolo Onelli*

**Istituto Nazionale  
della Previdenza Sociale**

Il Presidente  
*Prof. Tito Michele Boeri*

**Istituto Nazionale per  
l'Assicurazione Contro gli  
Infortuni sul Lavoro**

Il Presidente  
*Prof. Massimo De Felice*



Firmato digitalmente da ONELLI PAOLO  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI/80237250586

**Agenzia Nazionale  
Politiche Attive**

Il Presidente  
*Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte*

**Ispettorato Nazionale  
del Lavoro**

Il Direttore  
*dott. Paolo Pennesi*

## **Allegato 1 – Dati oggetto della fornitura e standard tecnici per la loro comunicazione**

I dati di cui alla tabella sottostante saranno trasmessi da INPS al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si fa carico di renderli contestualmente visibili ad ANPAL, INAIL e INL, tramite web-services asincrono, con gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate ed appositi file WSDL (Web Services Description Language) contenenti il tracciato delle informazioni scambiate, che saranno concordati tra le Parti tramite le figure di riferimento.

### **REGOLE DI SICUREZZA**

#### **1) Modalità di accesso**

L'accesso ai dati resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

#### **2) Tracciamento degli accessi**

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi le Parti dovranno comunicare, per ogni consultazione, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; le Parti, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), devono in ogni caso garantire la possibilità, su richiesta della Parte interessata, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

#### **3) Vincoli e restrizioni**

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio delle Parti.

Gruppo allegato A legge	Specificazione professione (competenza Min. LPS e ANPAL)	Principale Grande gruppo di tariffa Inail (competenza INAIL)	Livello tariffario (competenza INAIL)	Altro (competenza INL)
Gruppo A Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	Professione come da classificazione Istat 6.1 - 8.4.1- 8.4.2 Limitatamente al personale inquadrato come operaio	Gruppo 3 Gruppo 7	Superiore al 17 per mille	
Gruppo B Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni	Professione come da classificazione Istat 7.4.4.1- 7.4.4.2- 7.4.4.3	Gruppo 3 Gruppo 9	Superiore al 17 per mille	
Gruppo C Conciatori di pelli e di pellicce	Professione come da classificazione Istat 6.5.4.1	Gruppo 2	Superiore al 17 per mille	
Gruppo D Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante	Professione come da classificazione Istat 7.4.1.1 Personale che espleta la sua attività a bordo dei convogli ferroviari	Gruppo 9	Superiore al 17 per mille	
Gruppo E Conduttori di mezzi pesanti e camion	Professione come da classificazione Istat 7.4.2.3	Gruppo 7 Gruppo 9	Superiore al 17 per mille	
Gruppo F Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni	Professione come da classificazione Istat 3.2.1.1			Con Attività lavorativa espletata con turnazioni
Gruppo G Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza	Professione come da classificazione Istat 5.4.4.3 presso imprese o istituzioni Presso famiglie	Gruppo 0  Con contribuzione unificata Inps	Superiore al 17 per mille	
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido	Professione come da classificazione Istat 2.6.4.2.0			Effettivamente impegnati in attività educativa
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati	Professione come da classificazione Istat 8.1.3.1	Gruppo 0 Gruppo 9	Superiore al 17 per mille	
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia	Professione come da classificazione Istat 8.1.4.1.0 - 8.1.4.3.0	Gruppo 0	Superiore al 17 per mille	
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti	Professione come da classificazione Istat 8.1.4.5.0	Gruppo 0	Superiore al 17 per mille	

**ALLEGATO 2**

**FAC SIMILE ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO DA REDIGERE  
SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA/DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato A del DPCM..... e all'allegato A del DPCM.....**  
(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_  
in qualità di (titolare, responsabile del personale, o altro) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
dell'Azienda/Amministrazione (indicare la denominazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ matricola Inps \_\_\_\_\_  
Posizione INAIL (PAT) \_\_\_\_\_  
eventuale intermediario o consulente dell'Azienda \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 47, 48, 71, 73, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la mia personale responsabilità

**ATTESTO**

che il Sig.re/ra (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

- è/è stato/a dipendente dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_  
CCNL applicato al rapporto di lavoro \_\_\_\_\_
- livello di inquadramento \_\_\_\_\_
- attività attualmente svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, con le caratteristiche di cui all'allegato A del DPCM attuativo)  
a) Operai dell'industria estrattiva dell'edilizia e della manutenzione di edifici;  
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di costruzioni;  
c) Conciatori di pelli e di pellicce;

- d) Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- e) Conduuttori di mezzi pesanti e camion;
- f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- h) Insegnanti di scuola dell'infanzia e educatori di asili nido;
- i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- m) Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

- voci di tariffa INAIL applicate \_\_\_\_\_  
(con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A del DPCM attuativo, lettere da a) ad e), g), e da i) a m).

**Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni**

**Eventuale diversa Posizione INAIL (PAT) \_\_\_\_\_**

- dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ C  
CNL applicato al rapporto di lavoro \_\_\_\_\_
- livello di inquadramento \_\_\_\_\_;
- attività svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, con le caratteristiche di cui all'allegato A del DPCM attuativo)
  - a) Operai dell'industria estrattiva dell'edilizia e della manutenzione di edifici;
  - b) Conduuttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di costruzioni;
  - c) Conciatori di pelli e di pellicce;
  - d) Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  - e) Conduuttori di mezzi pesanti e camion;
  - f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  - g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  - h) Insegnanti di scuola dell'infanzia e educatori di asili nido;
  - i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  - l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  - m) Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

- voci di tariffa INAIL applicate \_\_\_\_\_  
(con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A del DPCM  
attuativo, lettere da a) ad e), g), e da i) a m).

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante  
(per esteso e leggibile)

TIMBRO DELL'AZIENDA/DELL'AMMINISTRAZIONE

(Per ogni variazione del rapporto di lavoro ripetere tutta la sezione "Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni:")

ALLEGATO 3

FAC SIMILE ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO DOMESTICO

**ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO DOMESTICO**

(art. 48 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

in qualità di datore di lavoro domestico

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), sotto la sua personale responsabilità

**ATTESTA**

che il Sig.re/ra (cognome e nome) \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

è stato/a dipendente, nel rapporto di lavoro domestico n.(indicare il codice rapporto di lavoro) \_\_\_\_\_, dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ in qualità di addetto

all'assistenza personale di\* (cognome e

nome) \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

persona in condizioni di non autosufficienza [condizione attestata con certificazione medica ovvero con verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità ovvero dello stato di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102, contenente la dizione: a) Verbale di riconoscimento d'invalidità civile del XX/XX/XXXX contenente la dizione: "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/1980)", ovvero b) Verbale di riconoscimento d'invalidità civile contenente la dizione: "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di

*assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/1980)", ovvero c) Verbale di riconoscimento di cecità assoluta contenente la dizione: "Cieco assoluto (L. 382/1970 e 508/1988)", ovvero d) Verbale di riconoscimento di sordità contenente la dizione: "Sordo (L. 381/1970 e 508/1988)"; ovvero e) Verbale di riconoscimento dello stato di handicappato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante la dizione: "Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3)".*

\*(indicare le generalità della persona in condizioni di non autosufficienza se non coincidente con il datore di lavoro)

Luogo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante  
(per esteso e leggibile)



Verifica documento "Protocollo agenzie\_enti-signed.pdf.p7m.p7m.p7m"



Il documento è stato firmato da:

Apri il documento...

Firmatario	Data e ora	...	Firma
PENNESI PAOLO	13/10/17 09:55:31		✓
DELCONTE MAURIZIO FERRUC	10/10/17 17:55:41		✓
BOERI TITO MICHELE	05/10/17 17:20:37		✓
Massimo De Felice	06/10/17 11:38:46		✓

Verifica TimeStamp

Verifica firmatario...

Specificare la posizione in cui salvare il documento verificato:

rary Internet Files\Content.Outlook\E3PMPG2X\Protocollo agenzie\_enti-signed.pdf

Sfoglia...

Annulla

Salva

Proprietà firma



La firma è VALIDA, firmata da ONELLI PAOLO.

Ora firma: 2017/10/03 13:33:26 +02'00'

Motivo:

Luogo:

Riepilogo validità

Il Documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma.

Il certificatore ha specificato che le azioni di compilazione moduli, firma e commento sono consentite per questo documento. Non sono consentite altre modifiche.

L'identità del firmatario è valida.

L'ora della firma proviene dall'orologio del computer del firmatario.

La firma è stata convalidata all'ora della firma:  
2017/10/03 13:33:26 +02'00'

Informazioni firmatario

Il percorso dal certificato del firmatario al certificato di un emittente è stato creato in modo corretto.

Il certificato del firmatario è valido e non è stato revocato.

Mostra certificati firmatario...

Proprietà avanzate...

Verifica firma

Chiudi